



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 14/01/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito personale stipulato con l'intermediario in data 12/12/2013, afferma che la convenuta, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, non ha rimborsato le commissioni finanziarie e il premio assicurativo non goduti e, conseguentemente, chiede il rimborso, secondo il criterio *ratione temporis*, della somma complessiva di € 324,94 di cui € 48,94 per commissioni finanziarie ed € 276,00 per premio assicurativo.

Chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali al tasso legale dal giorno del reclamo, la rifusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, nonché il rimborso del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce la natura *up front* della commissione finanziaria, applicata *una tantum* all'atto della sottoscrizione della richiesta di prestito e, pertanto, irripetibile in caso di estinzione anticipata, come chiaramente specificato nella "*Legenda*" presente nel contratto sottoscritto dal ricorrente e come riconosciuto dall'Arbitro.

Con riferimento al premio assicurativo, ne evidenzia preliminarmente la natura facoltativa e "*non connessa*" al finanziamento, in quanto avente natura indennitaria; gli indennizzi sono predeterminati in misura fissa, non parametrati al debito residuo e le prestazioni sono previste esclusivamente nell'interesse del cliente (o dei suoi eredi). Infine, sarebbero coperti rischi che, per loro natura, non possono essere utili al rimborso del finanziamento.



Pertanto, l'estinzione del rapporto di credito non avrebbe determinato la cessazione del rischio e il conseguente venir meno del servizio accessorio. Ad ogni modo, evidenzia che la compagnia assicurativa, interessata nel merito, avrebbe respinto le richieste di rimborso, evidenziando come la garanzia prevista dalla polizza sia rimasta in essere fino alla naturale scadenza e, pertanto, non residuasse alcuna frazione di premio non fruita. Eccepisce infine la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, atteso il carattere stragiudiziale del presente procedimento, che non prevede alcun obbligo al riguardo.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il rimborso della quota parte non maturata degli oneri contrattuali a seguito dell'estinzione anticipata di un prestito personale.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Ciò premesso, nel caso in questione Il Collegio, rilevata la natura *up front* delle Commissioni finanziarie, in quanto dirette a remunerare attività preliminari alla conclusione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del prestito, procede ad indicare il criterio di rimborso in quello secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento.

Con specifico riferimento al premio assicurativo non goduto è stata stipulata la Polizza *Lifestyle* e appare dirimente, rispetto all'insussistenza di qualsivoglia diritto restitutorio, la comunicazione contenuta in atti ed inviata al rappresentante della ricorrente con cui la compagnia assicurativa dà atto dell'avvenuta cessazione della polizza in corrispondenza della scadenza naturale (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4185/2019; Collegio di Bari, decisione n. 23500/2019).

Con riferimento alla domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, il Collegio rileva che la stessa è inammissibile in quanto non è stata sollevata in sede di reclamo. La corrispondenza tra il reclamo e l'oggetto del ricorso è una condizione di procedibilità per poter ottenere una decisione nel merito di questo Arbitro, come sancito dalle vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, le quali espressamente stabiliscono che "l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario" e che "il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo" (cfr. Collegio di Milano, n. 2035/2016).

Conseguentemente, il Collegio, tenuto conto dei rimborsi effettuati, ritiene che le richieste del ricorrente vadano parzialmente accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	47
rate scadute	▶	24
rate residue		23

TAN	▶	10,68%
% da retrocedere		26,17%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissione finanziaria	€ 100,00	€ 48,94 <input type="radio"/>	€ 26,17 <input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 26,17
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 26,17
rimb già effettuati, decurtati	€ 0,00
voci da rimborsare	1
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	<input checked="" type="checkbox"/>

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 26,17, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI